



## **Promemoria riguardante l'attuazione delle misure per l'ulteriore sostegno alle vittime del conflitto siriano (Decisione del Consiglio federale del 6 marzo 2015)**

### **Procedura d'entrata per i membri del nucleo familiare di sfollati di guerra siriani ammessi provvisoriamente in Svizzera**

1. Possono beneficiare della misura esclusivamente i coniugi e i figli minori di 18 anni di persone o rifugiati provenienti dalla Siria residenti in Svizzera in qualità di persone ammesse provvisoriamente. Il vincolo familiare dev'essere già esistente prima dell'entrata in Svizzera (separazione dovuta alla «fuga»). Si tratta di un'azione circoscritta a 500 persone bisognose di protezione.
2. È sempre possibile autorizzare l'entrata di persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata rilasciando loro un visto umanitario<sup>1</sup>.
3. Al momento del trattamento della domanda, le persone ammesse a beneficiare dell'azione (n. 1) devono trovarsi in Siria oppure esserne fuggite a causa della crisi e risiedere senza titolo di soggiorno in uno Stato vicino o in Egitto.
4. La persona titolare di un'ammissione provvisoria in Svizzera deve presentare alla Segreteria di Stato della migrazione SEM, Divisione Ammissione dimora, Quellenweg 6, 3003 Berna, una domanda scritta, motivata e debitamente documentata, che la SEM esaminerà a titolo preliminare.
5. La predetta domanda deve contenere le generalità esatte delle persone invitate (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, stato civile e grado di parentela) e possibilmente accompagnata da una copia (ben leggibile e debitamente tradotta) del loro passaporto e di un atto di Stato civile. Se i familiari oggetto della domanda non possiedono un passaporto valido, occorre allegare una fotografia recante cognome, nome e data di nascita della persona raffigurata. La fotografia deve permettere l'identificazione della persona in caso di rilascio del visto. Occorre inoltre indicare presso quale rappresentanza svizzera (di norma a Istanbul, Beirut, Ammann o al Cairo) sarà depositata la domanda di visto.
6. La SEM verifica, nell'ambito dell'esame preliminare, i suddetti documenti e comunica al richiedente tramite un preavviso se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata sembrano soddisfatte – fatte salve le verifiche da svolgersi ulteriormente in collaborazione con la rappresentanza all'estero. Il richiedente è tenuto a inoltrare il preavviso della SEM alla persona interessata, esortandola a mettersi direttamente in contatto con la precitata rappresentanza svizzera in vista dell'espletamento della procedura d'entrata.
7. Se dall'esame degli atti emerge che non sono soddisfatte le condizioni per la conces-

---

<sup>1</sup> <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20140225-weis-visum-humanitaer-i.pdf>

sione di un'autorizzazione d'entrata, la SEM lo comunica al richiedente. Questa comunicazione non è direttamente impugnabile. Le persone oggetto della domanda conservano il diritto di presentare una domanda d'entrata presso una rappresentanza svizzera. Solo in caso di rifiuto di questa domanda di visto sono aperte le vie legali ordinarie (art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> LStr).

8. In caso di preavviso positivo, le persone interessate sono tenute a fissare entro tre mesi un appuntamento con la rappresentanza svizzera all'estero per l'espletamento della procedura di rilascio di un visto umanitario. È sempre imprescindibile presentarsi personalmente presso la rappresentanza all'estero. Quest'ultima esamina la domanda d'entrata in collaborazione con la SEM e notifica la decisione.
9. In assenza di mezzi finanziari, su domanda debitamente motivata dei membri della famiglia in Svizzera è possibile assicurare la presa a carico delle spese connesse all'entrata. Sono applicabili le competenze e norme procedurali usuali in caso di rilascio di un visto umanitario (cfr. istruzioni riguardanti i visti umanitari<sup>2</sup>).
10. Dopo l'entrata in Svizzera, le persone interessate soggiacciono per analogia alle disposizioni della circolare del 22 novembre 2013<sup>3</sup>. Si può dare per acquisito che l'alloggio e i costi relativi al soggiorno di massimo tre mesi siano presi a carico in primis dal familiare residente in Svizzera. Qualora ciò non fosse possibile, i nuovi arrivati si rivolgono al competente servizio migratorio cantonale, il quale vaglia l'ammissione provvisoria in virtù della procedura secondo il diritto degli stranieri (art. 83 cpv. 6 LStr). Se, a richiesta dell'autorità cantonale, sono ammessi provvisoriamente senza previa procedura d'asilo, occorre computare un pertinente numero di unità sul contingente in materia d'asilo. In questo caso sono versate sia la somma forfettaria a favore dell'integrazione sia la somma forfettaria per l'aiuto sociale (cfr. n. 2 della circolare del 22 novembre 2013). Se presentano una domanda d'asilo, gli interessati devono presentarsi presso un Centro di registrazione e procedura CRP per l'espletamento della procedura d'asilo.

#### Informazioni:

Tel.: +41 58 465 88 22

E-Mail: [aufenthalt@sem.admin.ch](mailto:aufenthalt@sem.admin.ch)

---

<sup>2</sup> <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20140225-weis-visum-humanitaer-i.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20131122-rs-SYR-i.pdf>